GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — MARTEDI' 13 APRILE — NUM. 86

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

In principio della seduta di ieri il presidente diede lettura di una lettera colla quale il senatore Scialoja, per motivi di salute, chiese di venire dispensato dal far parte dell'ufficio centrale cui fu demandato l'esame del progetto di legge relativo al Pubblico Ministero ed al Contenzioso finanziario. Questa domanda del senatore Scialoja fu consentita e, sopra proposta del senatore Chiesi, la nomina del nuovo membro pel sunnominato ufficio centrale venne devoluta al presidente. Questi pronunziò poi affettuose commemorazioni in onore dei senatori Carlo Marsili, Bufalini ed Audiffredi, deceduti nel corso delle vacanze. Talune parole furono soggiunte dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ripresa la discussione del progetto di legge per la approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia, furono approvati gli articoli da 303 a 317. Intorno ai medesimi ebbero la parola i senatori Pescatore, De Filippo, Lauzi e Vitelleschi, il Ministro di Grazia e Giustizia, il relatore della Commissione, senatore Borsani, ed il commissario Regio, senatore Eula.

Camera dei Deputati

La Camera nella tornata di ieri, rinnovati che ebbe i suoi uffizi, e udita la lettura di una proposta di legge del deputato Englen, diretta a modificare un articolo della legge sulla Contabilità generale dello Stato, stante lo scarso numero dei deputati presenti differì a domani la discussione dei progetti di legge inscritti nell'ordine del giorno.

Venne annunziata una interrogazione del deputato Cavallotti ai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia sopra un documento di un funzionario governativo, relativo alla elezione di Ravenna.

E fu presentato dal Ministro delle Finanze un disegno di legge pel pagamento di residui debiti 1874 e retro.

LEGGI E DECRETI

Il N. **2428** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione sottoscritta in data 19 novembre 1873 dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici per l'Amministrazione dello Stato, e dal signor ingegnere Sebastiano Tessari espressamente delegato dal presidente del Comitato permanente del Consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova per la concessione a detto Consorzio della costruzione e dell'esercizio di due linee di strada ferrata da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano;

Vista la legge 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2ª), colla quale è data facoltà al Governo di accordare concessioni di determinate linee di strade ferrate, sotto le condizioni ed entro i limiti contemplati dalla legge stessa;

Ritenuto che la Società delle strade ferrate dell'Alta Italia con deliberazione del suo Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 1874 ha rinunziato al diritto di prelazione ad esso attribuito dall'art. 37 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, approvata con legge 14 maggio 1865, n. 2279 (Allegato C), non che dall'articolo 5 della convenzione 5 luglio 1870, approvata con legge 28 agosto stesso anno, n. 5857 (Allegato n. 2);

Ritenuto che l'assemblea del Consorzio con deliberazione del 21 agosto 1873 ha proceduto alla nomina dei membri componenti il Comitato permanente delle ferrovie concesse, a norma e per gli effetti degli articoli 8 e 9 della suddetta legge 29 giugno 1873;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la suddetta convenzione 19 novembre 1873 per la concessione al Consorzio delle provincie di Vicenza, Treviso e Padova di due linee di strada ferrata da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

S. SPAVENTA.

Convenzione *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due linee di strada ferrata da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano.*

Premesso che

I Consigli provinciali di Treviso, Padova e Vicenza colle rispettive deliberazioni del ventotto luglio e dell'undici agosto milleottocentosettantatrè, qui allegate ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, statuirono che dette tre provincie si costituissero in consorzio per assumere la costruzione e l'esercizio di due strade ferrate, l'una da Vicenza a Treviso per Cittadella, l'altra da Padova a Bassano per Camposampiero e Cittadella e nominarono le persone destinate a comporre l'assemblea consortile;

Premesso pure che la prementovata assemblea con deliberazione del ventun agosto milleottocentosettantatrè, qui allegata al n. 6, nominò il suo Comitato permanente nelle persone dei signori commendatore Fedele Lampertico, cavaliere Giovanni Battista Loro e cavaliere Antonio Dozzi, il primo dei quali fu eletto preside e successivamente colla deliberazione venti settembre stesso anno, parimenti allegata al num. 7, conferì ai medesimi la facoltà espressa di stipulare col Governo la convenzione e il capitolato relativi.

Fra il commendatore Marco Minghetti, Ministro delle Finanze, ed il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il Consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova rappresentato dai signori cavaliere Giovanni Battista Loro, cav. Antonio Dozzi e cavalier ingegnere Sebastiano Tessari, quest'ultimo espressamente delegato dal presidente del Comitato permanente commendatore Federico Lampertico, come dalla lettera in data Vicenza quindici novembre corrente, numero quaranta, e qui unita sotto il num. 8.

Si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1. Il Governo italiano concede al Consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova la costruzione e l'esercizio di due strade ferrate, l'una da Vicenza a Treviso per Cittadella e l'altra da Padova a Bassano per Camposampiero e Cittadella, ed il Consorzio predetto si obbliga di costruire ed esercitare le suindicate due linee di strada ferrata a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta ed accettata sotto la osservanza delle condizioni generali della legge venti marzo milleottocentosessantacinque, numero duemiladuecentosettantanove, allegato F, sui lavori pubblici e dei regolamenti dalla medesima derivanti e dalla legge ventinove giugno mille ottocentosettantatrè, numero millequattrocentosettantatrè, nonchè di quelle della presente convenzione e capitolato qui unito sotto il num. 9.

Art. 2. Valendosi della facoltà concessagli dalla citata legge ventinove giugno milleottocentosettantatrè il Governo accorda per la concessione di queste due linee un sussidio annuo di lire mille per chilometro e per la durata di trentacinque anni, decorrendi dall'apertura all'esercizio regolarmente autorizzato dei singoli tronchi di dette ferrovie.

Non è accordato verun sussidio pei tronchi di uso comune appartenenti alla rete delle ferrovie dell'Alta Italia già costruiti.

Pel tratto comune colla linea Vicenza-Schio è accordato al concessionario delle linee contemplate nel presente atto un sussidio annuo di cinquecento lire al chilometro, colla decorrenza e per la durata prevista dal paragrafo primo di questo articolo.

In vista del risparmio di spesa che verrà al Governo pel passaggio a carico delle Amministrazioni provinciali dei tronchi della strada Nazionale Tirolese o di Canal di Brenta n. 45 che corrono nella direzione della linea Vicenza-Treviso, non che dei tronchi della strada stessa che corrono nella direzione della linea Padova-Bassano, è inoltre accordato al concessionario un sussidio annuo di lire trentamilaottocentoquattordici pei primi dei sovra indicati tronchi di strada Nazionale, ed un sussidio pure annuo di lire ventiquattromiladuecentocinquata per gli altri tronchi, con decorrenza per l'uno e l'altro sussidio dal giorno dell'effettivo cambiamento di classe di detti tronchi di strada Nazionale.

Art 3. In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo secondo del capitolato ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo duecentoquarantasette della legge sui lavori pubblici è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire centomila, come risulta dal certificato rilasciato il ventuno ottobre ultimo scorso dal signor prefetto della provincia di Padova.

Art. 4. La presente convenzione rimane subordinata alla riserva dei diritti che potessero derivare alla Società delle strade ferrate dell'Alta Italia dall'articolo quinto dell'allegato secondo alla convenzione approvata colla legge ventotto agosto milleottocentosettanta, numero cinquemilaottocentocinquantasette, che ha esteso a tutte le linee possedute, o in qualsivoglia modo esercitate dall'Alta Italia, la disposizione dell'articolo trentasette del capitolato annesso alla convenzione trenta giugno milleottocentosessantaquattro, approvata con legge quattordici maggio milleottocentosessantacinque, numero duemiladuecentosettantanove.

Art. 5. Il concessionario, per gli effetti della presente, elegge il domicilio legale in Roma presso il signor professore Onorato Occioni, in Campo dei Fiori, n. 2-A.

Fatta a Roma li diciannove novembre milleottocentosettantatrè.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. SPAVENTA.

Il Concessionario: **Loro Giovanni Battista.**
Antonio Dozzi.
Sebastiano Tessari.
Paolo Lioy, *deputato, testimonio.*
Andrea Ferco, *testimonio.*
A. Verardi, *caposezione.*

CAPITOLATO *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due linee di strada ferrata, l'una da Vicenza a Treviso, e l'altra da Padova a Bassano.*

TITOLO I.

SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1. — ***Indicazione delle strade ferrate che formano soggetto della concessione.***

Il concessionario si obbliga di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di due linee di strada ferrata.

La prima da Vicenza a Treviso, secondo il progetto di massima firmato dagli ingegneri Toffoli e Breda in data 15 dicembre 1869.

La seconda da Padova a Cittadella e Bassano, giusta i due progetti dell'ufficio tecnico provinciale di Padova del 24 febbraio 1873 pel tronco da Padova a Cittadella, e del 20 gennaio stesso anno per l'altro tratto da Cittadella a Bassano.

Sarà inoltre tenuto conto per entrambe le linee delle modificazioni e condizioni prescritte col presente capitolato.

Art. 2. — *Cauzione definitiva.*

Emanato il decreto Reale di approvazione dovrà il concessionario entro due mesi dalla partecipazione ufficiale della rinuncia

della Società dell'Alta Italia a valersi dei diritti che le potessero competere a senso dello articolo 37 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, dare una cauzione di lire ottocentomila in contanti od in rendita pubblica al corso di Borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale fatto a garanzia dell'atto di concessione.

Art. 3. — *Perdita del deposito preliminare per mancata effettuazione della cauzione definitiva.*

Se la prestazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dall'articolo precedente, s'intenderà avere il concessionario rinunziato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora, o di provvedimenti della autorità giudiziaria.

TITOLO II.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESEGUIMENTO.

Art. 4. — *Andamento delle due linee.*

La ferrovia Vicenza-Treviso, partendo dalla stazione di Vicenza sulla linea Milano-Venezia dell'Alta Italia, correrà per un tratto su detta linea, quindi se ne staccherà, proseguendo per un altro tratto in comunione colla linea Vicenza-Schio, giusta il tracciato di quella linea, stabilito col capitolato annesso alla convenzione del 7 giugno 1873, finalmente proseguirà per Cittadella e Castelfranco a Treviso, adottando la variante tra il Tesina e Fontaniva, indicata nel progetto Toffani-Breda, mentovato all'art. 1.

La stazione di Cittadella ed un piccolo tronco di ferrovia, al di qua ed al di là di detta stazione, saranno comuni colla linea Padova-Bassano.

La linea Padova-Bassano passerà per Camposampiero e Cittadella, seguendo la variante segnata in verde sulla planimetria generale al punto di attacco colla ferrovia Vicenza-Treviso.

La diramazione di questa linea da quella dell'Alta Italia dovrà portarsi dalla parte della stazione di Padova, che corrisponde alla uscita di detta stazione verso Verona, pure mantenendo il vincolo di attraversare il fiume Brenta a monte del ponte in legno di Vigodarzere.

Art. 5. — *Variante fra il Tesina e Fontaniva.*

Per l'attuazione della variante contemplata dal § 3 del precedente articolo è fatta facoltà al concessionario di stabilire l'armamento della ferrovia sovra l'attuale strada Nazionale tra il Tesina e Fontaniva, occupandola interamente.

Il concessionario però dovrà deviare a tutte sue spese l'attuale strada Nazionale sulla vecchia strada postale abbandonata, che passando per San Pietro d'Engù attraversa a livello la ferrovia ad Ospitale di Brenta e sbocca a Fontaniva al principio del paese.

Il concessionario non potrà intraprendere i lavori per lo stabilimento della ferrovia sopra il tronco di strada Nazionale se prima non avrà fatto a tutte sue spese una regolare sistemazione della suddetta strada postale abbandonata per adattarla al transito ordinario.

Quando per qualsiasi motivo l'esercizio della ferrovia venisse a cessare, questo tronco di strada ordinaria cadrà senza verun compenso in proprietà del corpo morale a cui apparterranno i corrispondenti due capi dell'attuale strada Nazionale, da cui il tronco in discorso viene stralciato.

Art. 6. — *Limite di tempo assegnato per la presentazione degli studi particolareggiati.*

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Governo, in doppio esemplare, gli studi particolareggiati dell'intero tratto delle linee da Vicenza a Treviso e da Padova a Cittadella e Bassano, entro mesi quattro dalla data della partecipazione ufficiale di che all'articolo 2°.

Art. 7. — *Norme da seguirsi per la compilazione degli studi particolareggiati.*

Gli studi particolareggiati, di cui all'articolo precedente, dovranno comprendere:

1° La planimetria generale della strada, in scala non minore di 1 a 2000.

2° Il profilo longitudinale corrispondente nella stessa scala della planimetria per le lunghezze, ed in quella di 1 a 200 per le altezze le di cui quote sieno riferite al livello del mare preso come piano di paragone.

3° I profili trasversali nel numero necessario perchè si abbia una idea esatta del terreno, compresevi le sezioni trasversali normali della via, tanto pei rilevati, quanto per gli sterri.

4° I tipi speciali delle opere, quali sarebbero i viadotti ed i ponti che raggiungono od oltrepassano la luce di metri 10, in scala non minore di 1 a 100.

5° I tipi delle stazioni degli scali per le merci e degli altri edifizi speciali in scala non minore di 1 a 500.

Per le opere secondarie, cioè per i ponti aventi la luce minore di metri 10, i piccoli sifoni, le traversate a livello, le case cantoniere, i caselli di guardia basterà che vengano presentati moduli normali secondo le varie grandezze.

I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei agli angoli delle tangenti, alla lunghezza di queste tangenti, ai raggi delle curve ed alle misure delle inclinazioni della linea rispetto alla orizzontale.

Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione che dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche, che furono prescritte, nonchè all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti.

Una copia di detti disegni verrà restituita al concessionario munita del visto dell'Amministrazione. La seconda copia resterà negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 8. — *Termine fissato per il principio e per l'ultimazione dei lavori.*

Il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori entro un mese dalla data della notificazione dell'approvazione del progetto particolareggiato ed a darli ultimati nel termine di un anno e mezzo.

Dovrà altresì aver fatte tutte le provviste dei materiali occorrenti, perchè entro detti termini le linee possano essere aperte al permanente e regolare servizio, per i trasporti a grande ed a piccola velocità.

Art. 9. — *Raggio delle curve, intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario e pendenza massima.*

Le curve del tracciato non potranno avere il raggio minore di metri cinquecento e solo sarà ammessa la tolleranza dei raggi fino a quattrocento metri in prossimità delle stazioni. Gl'intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario non saranno in nessun caso minori di metri 60.

Le pendenze non oltrepasseranno il sette per mille nella linea Vicenza-Treviso, il sei per mille nel tronco da Padova a Cittadella, e l'otto per mille nel tratto da Cittadella a Bassano.

Art. 10. — *Corpo stradale.*

Il corpo stradale con le opere d'arte di ogni genere sarà preparato per un solo binario di ruotaie dello scartamento di metri 1 445 coi raddoppiamenti che saranno riconosciuti necessari nelle stazioni, per lo scambio dei convogli ed il pronto, sicuro e completo servizio dei viaggiatori e delle merci.

Art. 11. — *Larghezza del piano stradale fra le facce interne dei ponti e viadotti.*

La lunghezza normale del piano stradale su cui poserà la massicciata non sarà mai minore di metri 5 50. Quando l'altezza dei rilevati raggiunga o superi i metri 4 00 la larghezza suaccennata di metri 5 50 dovrà portarsi a metri 6 00.

Tra le facce interne dei ponti, dei viadotti, sottovia, sifoni, ecc., detta larghezza non sarà mai al disotto di metri 4 50.

Art. 12. — *Inclinazione delle scarpate nei rilevati.*

Le scarpate dei rilevati sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno mai avere l'inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno di altezza. Una minore inclinazione della preindicata potrà darsi a queste scarpate quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose, purchè dette scarpate vengano sostenute con muri di pietra in calce od anche a secco.

Le scarpate degli sterri potranno limitarsi all'inclinazione dell'uno od anche a quella dell'uno e mezzo di base per uno di altezza, secondo che verrà richiesto dalla natura sciolta o franosa dei terreni.

Se gli sterri cadono in roccia che sia di natura compatta e resistente, le scarpate potranno anche sopprimersi, ovvero la loro inclinazione potrà ridursi alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica della roccia stessa.

Art. 13. — *Piantagioni e seminagioni delle scarpate nei rilevati e negli sterri.*

Le scarpate dei rilevati e degli scavi aperti in terreno, che può permettere la vegetazione, saranno rivestite con piantagioni di acacia, salci vetrici, o seminate con erba medica, o con altre graminacee in tutta la loro estensione.

Dove la natura delle materie, di che furono formati i rilevati, fosse tale da non consentire la vegetazione, le scarpate dovranno essere coperte con uno strato di buona terra per la grossezza di centimetri 10 almeno, e seminate come sopra.

Art. 14. — *Fossi di scolo a piè delle scarpate nei rilevati e negli sterri.*

Al piede di ogni scarpata nei rilevati e negli sterri sarà praticato un fosso di scolo della profondità non mai minore di metri 0 25 e della larghezza in sommità di metri 0 75.

Ove le condizioni speciali di sito lo esigessero, una capacità maggiore dovrà essere data a questo fosso di scolo, tanto negli sterri che nei rilevati.

Verrà deviato il profilo longitudinale del fondo di detto fosso dal parallelismo con quello della strada ferrata, quando questa abbia una limitata pendenza, che non sia sufficiente al sollecito scolo delle acque.

Art. 15. — *Rimozione degli stagni d'acqua.*

Rimane il concessionario obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua, che in dipendenza della costruzione della ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti, o nelle vicinanze della strada ferrata.

Quando il concessionario, a seguito di ordini della competente autorità governativa, non avesse operato la rimozione degli stagni, l'autorità stessa potrà provvedere d'ufficio a maggiori spese del concessionario.

Art. 16. — *Deposito della terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.*

Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante proveniente dagli sterri, sarà la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata od in quei siti che a ciò si riconosceranno più opportuni.

Art. 17. — *Traversate a livello.*

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che, per circostanze eccezionali, non venga dall'Amministrazione superiore riconosciuta la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, saranno distanti almeno metri 3 50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri 2 a metri 4 al più.

In tutte le traversate a livello, ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa aventi la inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade, e previi i necessari accordi con le Amministrazioni interessate.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti. La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali, in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 18. — *Case cantoniere.*

Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e così collocate, che la distanza fra due successive non ecceda i metri 1200.

Art. 19. — *Stazioni e stabilimenti accessori.*

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Per la linea Vicenza-Treviso saranno costruite stazioni a Lisiera, Carmignano, Cittadella, S. Martino di Lupari, Castelfranco, Albaredo ed Istrana;

Per la linea Padova-Bassano saranno stabilite stazioni a Vigodarzere, Campodarsego, Camposampiero, Abbazia, Pisani, Cittadella, Rossano, Bassano con una fermata a Rosa.

La stazione di Cittadella sarà comune alle due linee Vicenza-Treviso e Padova-Bassano. Alla medesima dovrà assegnarsi una lunghezza almeno di 600 metri. Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte o riduzioni nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportuno, sentito il Consorzio.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero. Saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessorii richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio della strada ferrata e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito.

Il piano della via ferrata nelle stazioni dovrà, per quanto è possibile, essere disposto orizzontalmente. Solo nel caso che al soddisfacimento di questa condizione s'oppongano troppo gravi difficoltà e spese, la pendenza potrà portarsi fino al 2 50 per mille, evitando però di toccare questo limite nella parte in cui occorrerà di eseguire manovre di veicoli a mano d'uomo.

Le sale d'aspetto avranno l'ampiezza proporzionata al concorso dei viaggiatori, ed il loro corredo sarà conveniente a seconda delle diverse classi cui vengono destinate.

Oltre agli altri mobili, dovranno essere provvedute di un orologio collocato in modo visibile al pubblico.

Art. 20. — *Disposizioni speciali per la stazione di Bassano e per quelle di ultimo ordine.*

Nella stazione capolinea di Bassano dovranno raggrupparsi insieme il rifornitore, il magazzino pel combustibile, la gran piattaforma e la rimessa delle locomotive per ottenere una maggiore economia e speditezza nel servizio. Nelle stazioni di ultimo ordine e nei relativi binari di servizio dovranno essere fatti gli opportuni aumenti appena i bisogni di traffico ne dimostreranno la necessità.

Art. 21. — *Concerto colla Società dell'Alta Italia e con quella della linea Vicenza-Thiene-Schio per l'uso comune di tronchi e stazioni.*

Il concessionario dovrà prendere colla Società delle strade ferrate dell'Alta Italia gli opportuni concerti per l'uso comune delle stazioni di Vicenza e Padova sulla linea Milano-Venezia e della stazione di Treviso sulla linea da Venezia ad Udine e per l'eseguimento dei lavori, che dovranno essere fatti in dette stazioni per adattarle ad un comodo e regolare servizio non che per l'uso comune dei tratti di ferrovia in prossimità di dette stazioni, qualora non fosse possibile di entrare nelle stazioni stesse mediante binari proprii ed indipendenti.

Analoghi concerti e con eguali norme verranno presi tanto colla Società dell'Alta Italia quanto col concessionario della linea Vicenza-Thiene-Schio per l'uso comune dei due tronchi contemplati nell'articolo 1° del presente capitolato, o di quegli altri tronchi che si potessero rendere comuni.

Per determinare le condizioni dell'uso comune delle stazioni e dei tronchi di ferrovia si procederà colle norme dell'art. 37, § 6°, del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, approvato con legge 14 maggio 1865, con intendersi che detto paragrafo sia applicabile anche alla presente concessione.

Art. 22. — *Traversine di legname per l'armamento della strada.*

L'armamento della strada sarà fatto sopra traversine di legname sano e di essenza forte.

Potranno anche essere ammessi legnami di essenza dolce purchè siano preparati secondo il sistema di preservazione di riconosciuta ed esperimentata efficacia.

La lunghezza delle traversine non sarà minore di metri 2 e centimetri 60.

Quelle intermedie potranno essere semi-cilindriche, colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza e di centimetri 12 1|2 nel mezzo della sezione.

Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie avranno le preindicate dimensioni di larghezza e di altezza, ma quest'ultima sarà uniforme, cioè la sezione di dette traversine sarà di figura rettangolare.

La distanza da una traversina all'altra non sarà mai maggiore di metri 0 90, misurata da mezzo a mezzo delle medesime.

Art. 23. — *Ruotaie per l'armamento.*

Le ruotaie saranno di ferro battuto e del sistema Vignolles. Le medesime non potranno avere una lunghezza minore di m. 5 40 ed un peso minore di chilogrammi 36 per metro lineare. In detto peso verrà tollerata una deficienza che non superi il 3 per cento, ristrettamente però al decimo della totale provvista.

Verranno fissate sulle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata, di buona qualità e bene lavorati, e saranno riunite fra loro col sistema delle soppresse *eclisses* strette con quattro chiavarde a vite.

Art. 24. — *Massicciata.*

La massicciata sarà composta di ghiaia fluviale o di cava, ovvero di pietrisco mondo di terra.

Se la medesima sorgerà libera sul piano della strada, cioè senza rinfianchi di banchine od arginelli di terra e sia disposta con le scarpe aventi l'inclinazione di 45° avrà in base la larghezza non minore di metri 4 60 e l'altezza di centimetri 50. Quando venga incassata con dette banchine o arginelli a parete interna verticale dovrà avere la larghezza di metri 3 80 e la stessa altezza di centimetri 50.

Art. 25. — *Vetture delle diverse classi.*

Le vetture di ogni classe dovranno essere coperte.

Quelle di 1ª e 2ª classe saranno chiuse lateralmente da vetriate. Quelle di 3ª classe dovranno essere chiuse da sportelli di legno, od almeno munite lateralmente di cortine di cuoio.

Art. 26. — *Apertura delle linee all'esercizio.*

La linea Vicenza-Treviso potrà essere aperta anche pei singoli tronchi, come è qui sotto indicato:

Vicenza-Cittadella;
Cittadella-Castelfranco;
Castelfranco-Treviso.

Quella da Padova a Bassano pei tronchi:

Padova-Cittadella;
Cittadella-Bassano.

TITOLO III.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art. 27. — *Durata della concessione.*

La concessione delle linee che formano soggetto del capitolato presente è fatta per anni novanta, a decorrere dalla data del decreto Reale o della legge di approvazione.

Art. 28. — *Restituzione della cauzione.*

Una metà della cauzione di che all'art. 2 verrà restituita al concessionario quando egli giustificherà di avere eseguiti tanti lavori per un ammontare triplo della somma a restituirsi.

L'altra metà sarà restituita quando dopo ultimati i lavori verrà eseguito il collaudo definitivo dalla vigente legge prescritto.

Art. 29. — *Concessione di franchigia di dogana.*

È concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, nonchè delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista, necessari per l'esercizio della strada, nella quantità e qualità indicata nella tabella annessa al presente capitolato, per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad uguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 30. — *Esenzione di alcuni atti dal diritto proporzionale di registro.*

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di una lira, ed andranno esenti da qualunque tassa proporzionale di registro i seguenti documenti:

1° L'atto di concessione fatto dal Governo;

2° L'atto con cui il concessionario cedesse ad altri la concessione ottenuta;

3° Il contratto con cui il Consorzio, le provincie ed i comuni interessati nelle ferrovie di cui si tratta stipulassero un mutuo nel solo scopo della costruzione delle ferrovie stesse.

Competono inoltre al concessionario le esenzioni e facilitazioni di cui all'articolo 292 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 31. — *Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori delle ferrovie non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, dei frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 32. — *Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.*

Dalla data della partecipazione ufficiale della rinuncia della Società dell'Alta Italia ai diritti che le possono spettare in forza dell'articolo 37 del capitolato del 1864 sino al termine della concessione sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire 60 per chilometro sopra la lunghezza chilometrica della intiera linea, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dello esercizio.

Art. 33. — *Numero dei convogli ed orari.*

Il servizio delle strade ferrate per i viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero dei convogli e cogli orarii che, sentito il concessionario, verranno dal Ministero dai Lavori Pubblici determinati.

Questi convogli però non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno, e ciascuno per andata e ritorno.

Art. 34. — *Tariffa per i trasporti.*

Per i trasporti, tanto dei viaggiatori, che delle merci, saranno applicate le tariffe che ora sono in vigore per le ferrovie dell'Alta Italia (rete veneta), salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottate per la rete medesima e che il concessionario si obbliga di accettare.

Altrettanto dicasi per i diritti da percepirsi, per spese accessorie, come quelle di caricamento, scaricamento, deposito e magazzinaggio.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo sarà pure applicata la tariffa speciale in vigore per le linee dell'Alta Italia.

I prezzi delle predette tariffe sono considerati come prezzi massimi; salva al concessionario la facoltà di ribassarli a tenore dello articolo 272 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 35. — *Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dello esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione permanente o temporanea su tutte o su alcune parti delle ferrovie concesse, o dei biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 36. — *Servizio di Posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo da una estremità all'altra delle linee o da punto a punto delle medesime, sarà fatto gratuitamente dal concessionario alle condizioni seguenti:

1° Nei treni ordinari di viaggiatori e di mercanzie, che saranno designati dalla Amministrazione superiore, il concessionario sarà obbligato di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto pei bisogni dell'Amministrazione delle Poste, destinato a ricevere oltre alle valigie delle lettere o dei dispacci, anche l'agente postale incaricato di questo servizio;

2° Se il volume delle valigie di posta o le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali e se l'Amministrazione delle Poste volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, il concessionario sarà obbligato di fare il trasporto con qualsivoglia treno ordinario sia di andata che di ritorno anche di detti veicoli.

Questi veicoli dovranno essere costruiti e mantenuti a spese del concessionario, mediante rimborso da convenirsi d'accordo, e saranno eseguiti secondo i modelli forniti dall'Amministrazione delle Poste;

3° L'Amministrazione delle Poste non potrà esigere alcun cambiamento, nè negli orari, nè nel corso o nelle fermate dei convogli ordinari. Se essa vorrà servirsi di un treno speciale, che corra con velocità ordinaria, ed anche eccezionale, il concessionario non potrà rifiutarsi mediante i compensi delle spese che saranno determinati di buon accordo od a giudizio di periti;

4° Quando l'Amministrazione delle Poste domandi un convoglio speciale il concessionario avrà diritto di aggiungervi vetture pei viaggiatori di ogni classe, e vagoni pel trasporto di merci a grande velocità a suo proprio profitto, purchè il servizio postale non ne sia pregiudicato;

5° Il peso del carico delle vetture pel servizio delle Poste sarà limitato alla misura di cui le vetture stesse saranno state riconosciute capaci secondo le norme ordinarie del traffico;

6° Finchè non siano compiute interamente le linee concesse saranno trasportate gratuitamente sui tronchi aperti all'esercizio coi convogli ordinari le vetture del corriere sui *trucchi* da fornirsi gratuitamente;

7° In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, si porranno gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione delle Poste i locali ad uso d'ufficio;

8° L'Amministrazione delle Poste rinunciando alla facoltà concessale ai numeri 1 e 6 di questo articolo potrà invece richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e dispacci per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle Poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

9° L'Amministrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo che questi stanti per la natura loro e la loro disposizione non siano d'impedimento nè di pericolo alla circolazione dei convogli nè al servizio delle stazioni.

Art. 37. — *Trasporto della corrispondenza di servizio.*

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulle proprie linee le lettere ed i plichi riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee stesse.

TELEGRAFI.

Art. 38. — *Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali delle linee costrutte dal concessionario.

Art. 39. — *Telegrammi di servizio.*

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio delle sue strade, e sarà sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 40. — *Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo, il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato, e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi dello Stato. In compenso del suddetto servizio il concessionario riterrà per sè il 50 per cento delle tasse riscosse pei telegrammi privati, versando l'altra metà nelle Casse dello Stato.

Esso sarà però tenuto a versare intieramente in dette Casse dello Stato le tasse estere dei telegrammi privati spediti per l'estero.

Art. 41. — *Sorveglianza della linea telegrafica.*

Il concessionario dovrà fare invigilare gratuitamente dai suoi agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilirsi per conto del Governo lungo le sue strade ferrate.

Gli agenti incaricati di questa vigilanza dovranno denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla più vi-

cina autorità competente tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Art. 42. — *Riscatto della concessione.*

Dopo vent'anni dalla data dell'apertura totale di ambo le ferrovie all'esercizio, il Governo avrà la facoltà di riscattare la concessione sempre che abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondersi semestralmente al concessionario stesso per tutto il tempo che rimarrà a trascorrere ancora fino alla estinzione del suo privilegio.

Detta rendita annua verrà determinata, prendendo gli introiti netti annui ottenuti durante i setti anni che precedettero quello in cui il Governo avrà notificato l'intenzione di riscattare le ferrovie deducendone gl'introiti netti dei due anni meno proficui, e prendendo la media degli introiti netti degli altri cinque anni.

Viene derogato per consenso delle parti alla facoltà data al concessionario dall'ultimo paragrafo dell'art. 284 della legge dei lavori pubblici di pretendere che l'annualità sia convertita in un capitale, da pagarsi all'atto del contratto.

Art. 43. — *Mobili e provviste da rilevarsi dal Governo nel caso del riscatto.*

Gli oggetti mobili e le provviste indicate nell'art. 249 della legge sui lavori pubblici verranno rilevati dal Governo, purchè riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada a prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso determinato a giudizio d'arbitri.

Art. 44. — *Rinunzia ai privilegi derivanti dagli articoli* 269 *e* 270 *della legge dei lavori pubblici.*

Il concessionario rinuncia volontariamente ai privilegi che per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, non che per le linee laterali gli potessero competere a senso degli articoli 269 e 270 della legge pei lavori pubblici 20 marzo 1865.

Art. 45. — *Tronchi e stazioni comuni.*

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie, che fossero autorizzate a costruire e ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni o dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, od in caso di dissenso stabiliti da arbitri.

Art. 46. — *Arbitri.*

Verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 254, 270, 284, della legge 20 marzo 1865, allegato F, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 47. — *Scelta degli impiegati per il servizio non tecnico.*

Nel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio, dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 48. — *Disposizioni speciali pei tronchi da Camposampiero a Cittadella e da Cittadella a Bassano.*

Qualora per successive concessioni i tronchi da Camposampiero a Cittadella, e da Cittadella a Bassano, potessero divenire parte integrante di una linea da Mestre a Bassano e Trento, il concessionario si obbliga o ad accordare il passaggio sovra i suddetti tronchi sotto le condizioni e le norme stabilite dall'articolo 37, § 6°, del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, approvata con legge 14 maggio 1865, oppure, a scelta del Governo, a consentire allo stabilimento di tariffe differenziali ridotte in modo che i trasporti di merci e persone della suddetta linea Mestre-Camposampiero-Cittadella e Bassano, verso Bassano e viceversa, non siano aggravati di spesa maggiore di quella che corrisponda al percorso diretto della linea tra Mestre, Castelfranco e Bassano.

Art. 49. — *Decisioni del Ministero.*

Ogni qualvolta a termine di questo capitolato intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, l'adempimento da parte del concessionario implicherà l'accettazione delle imposte condizioni e della data decisione ed escluderà ogni diritto del concessionario stesso a ripetere dal Governo indennità o compenso per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni e decisioni.

Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. Spaventa.

Il Concessionario: **Loro Giovanni Battista.**
Antonio Dozzi.
Sebastiano Tessari.
Paolo Lioy, *deputato, testimonio.*
Andrea Secco, *deputato, testimonio.*
A. Verardi, *caposezione.*

NOMINE E PROMOZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 18 marzo 1875:

Mezzopreti cav. Emidio, prefetto di 3ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, collocato in disponibilità;

Galifi-Coco cav. avv. Filippo, sottoprefetto di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione stessa dietro sua domanda;

Allais Nicola, consigliere di 3ª classe id., collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute;

Prato Filippo, segretario di 2ª classe id., accettate le dimissioni dall'impiego;

Rasario Giuseppe, ragioniere di 3ª classe id., collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio;

Mazzoni Marcello, computista di 3ª classe id. in aspettativa per motivi di salute, id. id. per motivi di salute;

Recchia Michele, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dichiarato dimissionario;

Garavaglia Edoardo, id. di 3ª classe id., collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Con R. decreto del 26 marzo 1875:

Garaccioni Luigi, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspett. per motivi di salute.

Con R. decreto del 7 marzo 1875:

Figlia David, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per l'ammissione agli impieghi della prima e della seconda categoria dell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 324.

Gli esami relativi saranno tenuti entro il mese di settembre prossimo venturo, nei giorni designati con apposito avviso che successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per gli impieghi di prima categoria saranno tenuti in Roma presso il Ministero dell'Interno, e per quelli di seconda categoria nei capiluoghi di provincia che parimenti verranno indicati nel predetto avviso.

Le domande di ammissione dovranno inoltrarsi col mezzo dei signori prefetti non più tardi del mese di agosto, e dovranno essere corredate:

1° Del certificato di cittadinanza italiana;
2° Dell'attestato di buona condotta rilasciato nei modi consueti;
3° Dell'attestato medico comprovante la buona costituzione fisica;
4° Della fede di nascita;
5° Del diploma di laurea in giurisprudenza per gli impieghi di prima categoria e di quello di ragioniere per gli altri della seconda. Per questi ultimi impieghi si riterrà come equipollente quello che viene rilasciato dagli Istituti tecnici.

Tanto la istanza quanto i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Chiuso il concorso sarà notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi all'esame il giorno ed il luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo.

Roma, addì 12 aprile 1875.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
A. Banfi.

Estratto di decreto Ministeriale in data del 24 agosto 1871:

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i RR. decreti 20 giugno decorso, numeri 323 e 324 (Serie 2ª),

Decreta:

Art. 1. Gli esami per l'ammissione a ciascuna delle due categorie di impieghi determinate col R. decreto 20 giugno 1871, n. 323 (Serie 2ª), verseranno sulle materie seguenti:

Per la prima categoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma;
Storia della letteratura italiana;
Geografia d'Europa e segnatamente d'Italia;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale nelle sue attinenze col diritto pubblico interno;
Diritto civile e penale. Principii di diritto commerciale;
Diritto amministrativo;
Elementi d'economia politica e statistica;
Lingua francese, traduzione dall'italiano in francese.

Per la seconda categoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma;
Geografia d'Italia;
Statuto fondamentale del Regno;
Elementi di diritto civile e di diritto amministrativo;
Elementi di economia politica e statistica;
Aritmetica;
Elementi d'algebra;
Contabilità teorico-pratica.
Lingua francese, traduzione in italiano;
Calligrafia.

Art. 2. Le prove scritte saranno quattro per ogni classe.

Tanto le prove scritte, quanto le orali dovranno essere ordinate in modo che servano a fare esperimento così della coltura generale del candidato come delle cognizioni speciali e pratiche necessarie all'impiego pel quale vengono date.

Nelle prove scritte, dai candidati della seconda categoria si richiederà una forma corretta; da quelli della prima una coltura letteraria appropriata alla maggiore importanza degli impieghi.

Roma, addì 24 agosto 1871.

Il Ministro: Lanza.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Con effetto dal 1° del prossimo maggio le partenze dei piroscafi Florio applicati alla linea Palermo-Siracusa avranno luogo alle 12 meridiane del sabato anzichè alle 9 antimeridiane del giorno medesimo, e gli arrivi in Trapani succederanno quindi alle 6 30 pomeridiane anzichè alle 3 30.

Le partenze dagli altri scali rimangono invariate.

In dipendenza di tale cambiamento, la partenza delle barche postali da Trapani per Favignana e Pantelleria viene protratta nel giorno di sabato alle 7 pomeridiane.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Bardelli Carlo, fu Carlo, cessionario per atto del 4 aprile 1870 rogato Vacani notaio in Parabiago, di Giuseppe, Marcella moglie di Felice Taroni e Nina Bersabea, fratello e sorelle Prada, eredi del loro padre *Prada* Giuseppe, fu Francesco, ha chiesto il rimborso del capitale corrispondente alla rendita del Debito 16 aprile 1850, rappresentata dal certificato n. 78, intestato a Viganoni Lorenzo, fu Giuseppe, per lire 4 32 annue, facente parte della serie 5ª sortita il 1° luglio 1870, ed attergato di cessione fatta dal titolare a favore di *Prada Giuseppe fu Pietro*, asserendo che il vero cessionario del titolare è *Prada Giuseppe fu Francesco*.

A termini degli articoli 60 e 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà al chiesto rimborso a favore del suddetto Bardelli.

Firenze, 19 marzo 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata da questa Direzione generale in data 8 marzo 1875, col n. 278 d'ordine e n. 9975 di protocollo e n. 178971 di posizione, a favore del signor cav. Enrico Castiglioni pel deposito da esso fatto del certificato del consolidato 5 per cento, n. 139566, della rendita di lire 750, per svincolo, traslazione e tramutamento parziale.

A termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si procederà alla consegna dei titoli che verranno emessi in sostituzione del certificato suddetto senza richiedere l'esibizione della predetta ricevuta la quale resterà di niun valore.

Firenze, 17 marzo 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 p. 0/0, cioè nn. 128364, 145554, 147555 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai nn. 21764, 30954, 30955 della soppressa Direzione di Milano), la prima per lire 25, la seconda per lire 5 e l'ultima pure per lire 5, al nome di Prada Giuseppe *quondam* Giovanni, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del De-

bito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Prada Giuseppe fu Francesco, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 19 marzo 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 aprile 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 167, nel comune di Fratta Maggiore, provincia di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di L. 2643.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Real decreto 5 marzo 1874, n. 1843, serie 2ª.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 31 marzo 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. MILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella Camera inglese dei comuni, seduta del 9 aprile, il signor Owen Lewis annunziò che nella tornata del 12 egli interrogherà il primo lord del Tesoro per sapere quello che vi è di vero nella notizia relativa ad un dispaccio minaccioso che sarebbe stato indirizzato dal gabinetto di Berlino al governo del Belgio; dispaccio che, tra le altre cose, concernerebbe la libertà della stampa nel Belgio, con domanda fatta al governo belga di modificare le leggi del paese per guisa da impedire ai sudditi belgi lo esprimere una opinione indipendente sugli atti di un governo estero. Il signor Lewis domanderà parimenti se una comunicazione qualunque fu ricevuta dal ministro d'Inghilterra a Bruxelles, e se gli furono spedite istruzioni dal governo britannico; e, nel caso affermativo, se esiste qualche difficoltà che ne impedisca la comunicazione alla Camera. Domanderà inoltre quali pratiche il governo della regina abbia intenzione di fare, diplomaticamente, o per altra via, in esecuzione della guarentita neutralità e indipendenza del Belgio, nel caso che questa venisse esposta a pericolo.

Fu in questa medesima seduta che il signor Sandford chiese al sottosegretario degli affari esteri se il governo inglese aveva ricevuta alcuna comunicazione dei reclami da parte del governo di Germania contro il Belgio per la trasgressione di obblighi internazionali; e, ove vi fossero state comunicazioni, se vi fosse qualche difficoltà a darne notizia.

Il signor Bourke, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rispose: " Il governo di S. M. è informato che il governo della Germania ha indirizzato una nota al Belgio chiamando la sua attenzione su certi punti nei quali la Germania crede che il Belgio abbia trascurato l'adempimento di alcuni doveri internazionali. Il Belgio inviò una risposta alla nota del governo germanico. Il ministero degli affari esteri ha ricevuto copie di tale documento, ma furono comunicate confidenzialmente. Quindi il governo di S. M. la regina non può renderle di pubblica ragione. Posso aggiungere che in questo scambio di note non si è fatto ancora da veruna delle due parti appello alle potenze garanti della neutralità del Belgio ".

Del resto il *Times*, in un articolo dedicato a questa interpellanza, è d'avviso che questo incidente diplomatico sia esaurito.

I fogli francesi riferiscono dal *Times* il sunto seguente della circolare diramata il 20 marzo scorso dal ministro della guerra generale Cissey ai generali comandanti di corpo e della quale ci fu dato annunzio dal telegrafo:

" Le leggi che regolano l'ordinamento dei poteri pubblici in Francia sono state promulgate e voi le conoscete. Ciascuno per conseguenza deve, cominciando da ora, sottomettervisi e conformarvi la sua condotta. E questo obbligo diventa tanto più rigoroso quanto è più elevato il grado che occupa nella gerarchia governativa.

" Deciso a rispettare i convincimenti e le ricordanze che ognuno di voi può conservare in fondo al cuor suo, il governo, nell'interesse della pubblica pace, spera che essi non si riveleranno esteriormente sotto una forma riprovevole ed intende che nessuno dei suoi funzionari contribuisca colle parole, con scritti o con atti a manifestazioni ostili alla Costituzione che venne adottata dall'Assemblea nazionale. In qualità di ministro della guerra, io ho il debito di vigilare acchè ciascuno nell'esercito si conformi strettamente alla linea di condotta che ho tracciata.

" Quanto a me non fallirò al compimento di questo dovere. Sono persuaso d'altronde che ciò mi sarà reso più facile dal sentimento del dovere e dell'obbedienza di cui, amo constatarlo, mi si danno quotidianamente novelle prove in tutti i gradi della gerarchia ".

La circolare sopraddetta viene grandemente commendata da alcuni giornali.

Il *Journal des Débats* scrive in proposito: " A questo linguaggio così francese per l'accento e per l'espressione riconosciamo dei sentimenti che sono i nostri i quali elevano al più alto grado il carattere nazionale ed ai quali siamo felici di applaudire senza riserva. Quelli che cercavano di scindere il ministero rinunzino alle loro speranze. Tutti i ministri sono d'accordo nel rispettare le leggi costituzionali e nel farle rispettare dai loro subordinati. Il capo dell'ultimo gabinetto non rappresenta nel gabinetto nuovo una politica diversa da quella dei suoi colleghi. Egli parla ai generali come il signor Dufaure ha parlato ai magistrati ".

Il *Bien Public* dice: " Raccomandazioni come quelle del ministro della guerra sono legali e patriottiche. Il paese non s'aspettava meno dal signor de Cissey, antico ministro del signor Thiers e ministro caduto il 24 maggio per essersi associato alla politica illuminata, riparatrice, gloriosa che il

signor Thiers si sforzava di far adottare dalla Camera che era stata acclamata dalla Francia.

" Siamo persuasi che le saggie parole del ministro della guerra verranno accolte con favore dall'esercito nazionale.

Il *Moniteur Universel* si esprime così: " La circolare ministeriale ha ricevuto l'accoglienza che essa meritava. Tutti i partiti devono essere d'accordo nel volere che l'esercito si tenga estraneo alle lotte politiche, e quest'è la cura che il governo si è imposta da tre anni in poi, motivo per cui, nelle circostanze più critiche della nostra storia, l'ordine e la legge furono invariabilmente rispettati „.

L'agenzia Havas ha riferito in una forma incompleta la seguente lettera che il ministro francese della guerra ha diretta al vicepresidente del Consiglio:

" Signor vicepresidente e caro collega, la *Gazzetta di Colonia* del 5 aprile, sotto la rubrica *Parigi*, ha pubblicato un articolino così espresso: " Venne notato con qualche stupore che il rinvio della classe del 1870, che era già cominciato, venne improvvisamente sospeso „.

" Questa asserzione non ha alcun fondamento. La classe del 1870 deve regolarmente venire rimandata ai suoi focolari il 10 del prossimo agosto. E, non solo la sua partenza anticipata non è cominciata, ma non se ne trattò mai.

" Per una benevola disposizione e per evitare agli interessati delle spese di traslocazione le quali non sarebbero state compensate dalla corta permanenza che essi debbono ancora fare sotto le armi, fu semplicemente deciso che i militari della classe del 1870, attualmente in congedo, vi rimangano fino all'epoca della loro prossima liberazione.

" La prego, on. signor vicepresidente e collega, di far smentire dalla stampa francese l'asserzione della *Gazzetta di Colonia* „.

Scrivono quanto segue all'*Osservatore Triestino* da Costantinopoli, sotto la data del 3 aprile:

" La settimana scorsa era molto animata nelle sfere governative e diplomatiche e pare che, dopo la calma delle feste di Pasqua, la vita politica voglia prendere un certo slancio. Vi parlerò prima di tutto del più recente fatto, che potrebbe avere qualche importanza. Mercoledì Hafiz Mehemed bey, il primo ciambellano di S. M. il Sultano, venne alla Porta per portare a S. A. il granvisir ordini da parte del sovrano, in seguito ai quali il granvisir si recò giovedì sera al palazzo di Dolmabagtche, ove ebbe una assai lunga conferenza con S. M. Non pretenderete già che io sappia l'oggetto del quale si trattava, ma si crede generalmante sia stato di eccezionale importanza. Forse che nella mia prossima potrò dirvene qualche cosa.

" Il principe Atadjan Khan Tura, fratello minore del Khan di Kiva, è ritornato qui dal suo pellegrinaggio alla Mecca e alloggiava al monastero degli Uzbeg Dervis a Eyub. Ultimamente però, dietro ordine della S. Porta, egli è andato ad alloggiare nel Konak di Haidar Effendi a Akyr-Capu, ove egli e il suo seguito saranno trattati come ospiti dal governo turco fin alla loro partenza per Khiva. Zuhdi Effendi, sottosegretario del ministero delle finanze, il quale fu assente per diversi mesi in missione per Londra e per Parigi, è ritornato qui, via Marsiglia, domenica passata. Mehemet Ziaeddin, il kehaya (cioè rappresentante locale) dell'Emir di Kaschgaria, ha ricevuto una lettera da Yakub Bey, inviato speciale dell'Emir per Costantinopoli e Londra. La lettera è scritta in lingua persiana e datata da Bombay.

" Ecco il tenore principale della lettera: " Io sono arrivato col mio seguito in buona salute a Bombay il 27 di febbraio, grazie al creatore del mondo, che sia per sempre glorificato! Dopo una settimana di riposo io partirò per la Corte ottomana ove prospera il Kaliffato e ove regna la giustizia. Io vi assicuro che adempirò al mio dovere, e faccio delle preghiere che Dio mi accordi il favore d'un salvo passaggio, affinchè io possa aver l'onore di prosternare la mia faccia nella polvere sotto i piedi di Sua Maestà imperiale il Sultano „. Yakub Bey viene qui per la terza volta ed è incaricato di una missione importante per la S. Porta e per la regina d'Inghilterra. Dicesi che nuove miniere d'argento e di ferro siano state scoperte nella vicinanza di Batum, sulla costa asiatica del Mar Nero „.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 12. — Il cav. Nigra è ritornato a Parigi.

Londra, 12. — Il *Times* dice che il principe di Bismarck andrà ai bagni nell'isola di Vight.

Monaco, 12. — Il ministero ritirò il progetto della legge elettorale.

Berlino, 12. — La *Post* dichiara che il suo articolo del 9 corrente fu unicamente uno studio obbiettivo dell'attuale situazione politica e che esso non ebbe alcuna ispirazione nè ufficiale, nè ufficiosa.

La *Germania* annunzia che un prete sconosciuto pronunziò ieri, in nome del delegato segreto di Kwilcz, nella provincia di Posen, la scomunica maggiore contro il priore Kick a Kaehme, presso Kwilcz.

San Sebastiano, 12. — Il generale Blanco vettovagliò Antigarraga (?), senza difficoltà.

La fucilazione dei prigionieri, eseguita il giorno 7 in Estella, produsse una dolorosa impressione.

Londra, 12. — *Camera dei comuni*. — Disraeli, rispondendo a Lewis, dice che il governo non ebbe alcuna informazione circa una nota minacciosa indirizzata dalla Germania al Belgio; che la nota conosciuta è una nota di rimostranza, e la rimostranza non implica necessariamente una minaccia, ma anzi può avere un carattere amichevole, e una rimostranza amichevole è una frase generalmente adottata.

Soggiunge che la rimostranza tedesca e la risposta del Belgio furono comunicate all'Inghilterra dall'ambasciatore tedesco confidenzialmente, locchè fu apprezzato come una prova delle relazioni cordiali e confidenziali che regnano fra l'Inghilterra e la Germania.

Disraeli dichiara che la Germania non replicò alla risposta del Belgio e che egli è d'avviso che la questione sia terminata.

Circa alla domanda di Lewis, quali passi, cioè, farebbe l'Inghilterra se l'indipendenza del Belgio fosse minacciata, Disraeli dice: « La Camera dividerà la mia opinione che non sia necessario, nè conveniente di dichiarare le intenzioni del governo riguardo ad avvenimenti ipotetici, ma però posso dichiarare che, se l'indipendenza del Belgio fosse realmente minacciata, il governo farà il suo dovere e non avrà timore d'incontrare l'opposizione del Parlamento ».

NOTIZIE DIVERSE

Autografi. — L'altro giorno, scrive il *Journal Officiel* del 9 aprile, a Londra si vendette all'asta pubblica una collezione di autografi, fra i quali notammo i seguenti: parecchie lunghe lettere di Walter Scott che furono pagate da una lira sterlina e 7 scellini a 2 sterline e 10 scellini l'una; alcune lettere del cardinale di Retz, da 1 sterlina e 10 scellini a 2 sterline e 10 scellini; una bella lettera del duca di Sully al cardinale di Richelieu, interessante per la storia dell'epoca, ed ornata con nastri e suggelli, trovò compratore a 5 lire sterline, 2 scellini e 6 *pences*. Tre lettere del maresciallo di Turenna, una delle quali indirizzata al cardinale Mazarino, furono vendute una sterlina e 16 scellini, una sterlina e 12 scellini, e 2 sterline e 2 scellini. Una pagina grande, scritta in italiano da Paolo Veronese, venne pagata 4 sterline e 6 scellini; sette lettere di Voltaire furono acquistate al prezzo da una sterlina a 5 sterline e 5 scellini, a seconda della loro lunghezza ed importanza; ed una lettera di madama di Staël fu venduta al modico prezzo di 11 scellini.

Avviso ai viticoltori. — Ultimamente, molti giornali annunziarono che una casa commerciale di Breslavia aveva scoperto e messo in vendita un liquido efficacissimo per la distruzione della *phylloxera* che tanto danno fa ai vigneti. Ora, la *Tagespost* di Berna ci apprende che, nello stabilimento agricolo della Rütti (nel cantone di Berna), quel liquido insetticida fu sottoposto ad un'analisi chimica, dalla quale resultò che si compone di 98 0[0 di acqua di fonte e di 2 0[0 di acido solforico, e che, ove lo si adoperasse per qualche tempo ad inaffiare i tralci, avrebbe per unico resultato quello di farli morire.

Apparato Stearns. — Il signor Stearns, scrive il *Telegraphic Journal*, trovasi a Parigi, occupato ad applicare il suo sistema *duplex* all'apparato stampante Hughes, che è l'apparato favorito in Francia. Egli ebbe dei buonissimi risultati fra Parigi e Versailles e fra Rouen e l'Havre. Il signor Stearns è sicuro di riuscire dappertutto, perchè è certamente uno dei più abili elettricisti pratici del giorno. È una cosa molto grata di vedere che i suoi successi e quelli dei suoi compatriotti in generale non danno in Inghilterra il menomo sintomo di gelosia. Veramente in telegrafia gli anglo-americani formano una sola nazione.

BORSA DI LONDRA — 12 *aprile*.

	10 da	10 a	12 da	12 a
Consolidato inglese	93 1[4	93 3[8	93 1[8	93 1[4
Rendita italiana	70 3[8	— —	69 3[4	— —
Turco	43 1[2	43 5[8	43 1[8	43 1[4
Spagnuolo	22 7[8	23 —	22 7[8	— —
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	80 1[2	— —	80 1[4	— —

BORSA DI BERLINO — 12 *aprile*.

	10	12
Austriache	554 50	547 50
Lombarde	257 —	251 —
Mobiliare	435 —	425 —
Rendita italiana	71 30	70 50
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 12 *aprile*.

	10	12
Mobiliare	236 75	233 75
Lombarde	142 50	142 —
Banca Anglo-Austriaca	136 50	133 50
Austriache	302 50	300 50
Banca Nazionale	963 —	958 —
Napoleoni d'oro	8 87 1[2	8 87 1[2
Argento	103 40	103 50
Cambio su Parigi	43 95	44 —
Cambio su Londra	111 10	111 15
Rendita austriaca	75 50	75 10
Rendita austriaca in carta	71 10	71 —
Union-Bank	114 —	112 —

BORSA DI PARIGI — 12 *aprile*.

	10	12
Rendita francese 3 0[0	63 55	63 35
Id. id. 5 0[0	102 55	102 30
Banca di Francia	3860 —	3850 —
Rendita italiana 5 0[0	70 85	70 05
Id. id. 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	317 —	316 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	211 50	209 —
Ferrovie Romane	75 —	72 50
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	257 —	257 —
Obbligazioni Romane	209 —	207 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 21 1[2	25 21
Cambio sull'Italia	8 —	7 7[8
Consolidati inglesi	93 1[4	93 1[4

BORSA DI FIRENZE — 12 *aprile*.

	10		12	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	75 20	nominale	74 70	nominale
Napoleoni d'oro	21 72	contanti	21 75	contanti
Londra 3 mesi	27 14	»	27 15	»
Francia, a vista	108 47	»	108 50	»
Prestito Nazionale	58 50	nominale	59 —	nominale
Azioni Tabacchi	863 —	»	855 1[2	fine mese
Azioni Banca Naz. (nuove)	1965 —	»	1960 —	nominale
Ferrovie Meridionali	368 —	nominale	365 —	»
Obbligazioni Meridionali	223 —	»	223 —	nominale
Banca Toscana	1390 —	»	1390 —	»
Credito Mobiliare	757 —	fine mese	752 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	260 —	nominale	260 —	nominale
Banca Generale	— —		— —	

Debole.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 12 aprile 1875 (ore 16 5).

Nebbia o cielo coperto quasi dappertutto. Pioggia in Piemonte, a Portotorres e a Roma. Bel tempo a Palermo, al Capo Spartivento, al Capo Passaro e a Malta. Pressioni diminuite di 2 a 5 mm. specialmente sul Mediterraneo. Mare agitato e venti moderati o forti soltanto lungo le coste liguri, sarde e sicule. Calma quasi perfetta nel resto d'Italia. Nuovi indizi di tempo generalmente piovoso e di venti forti in vari punti del Mediterraneo.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 11 aprile 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	763,0	763,3	761,0	760,2
Termomet. esterno (centigrado)	11,8	18,2	18,2	17,4
Umidità relativa	94	69	69	63
Umidità assoluta	9,94	10,65	10,65	9,30
Anemoscopio	N. 4	S. 2	SO. 10	E. 0
Stato del cielo	0. coperto	0. leggermente coperto	4. cumuli	0 coperto, afa

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 19,0 C. = 15,2 R. — Minimo = 11,1 C. = 8,9 R.
Pioggia in 24 ore = 0 mm., 4.
Bifilare calante.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 12 aprile 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	759,5	758,5	756,7	755,1
Termomet. esterno (centigrado)	14,6	18,0	19,0	14,1
Umidità relativa	82	71	63	88
Umidità assoluta	10,19	10,87	10,26	10,50
Anemoscopio	S. 13	E. NE. 12	N. 4	S. 1
Stato del cielo	0. piove	0. coperto	0. coperto afa	0. piove

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 19,9 C. = 15,9 R. ‖ Minimo = 14,6 C. = 11,7 R.
Pioggia in 24 ore = 3 mm., 6.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 aprile 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1875	—	—	74 30	74 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fondiaria Banco di S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	400 —	395 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1875	350 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 50
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 50
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 80
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1874	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	1530 —	1525 —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	502 —	501 50	— —	— —	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° ottobre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	2° semestre 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	530 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Ferrovia Pontebba	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	107 65	107 45	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 20	27 15	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 85	21 80	— —
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti:

5 0/0 — 2° sem. 1875: 74 30; 1° sem. 1875: 76 50 cont.; 76 87, 90, 92, 95 — Oro 21 85, 84, 83.
Banca Romana 1530, 29, 25 fine.
Banca Generale 502 cont.
Cart. Credito Fond. Banco S. Spirito 395.

Il Deputato di Borsa: P. Pianciani ‖ Il Sindaco: A. Pieri.

Tribunale civile di Frosinone.

BANDO.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile e correzionale di Frosinone reca a pubblica notizia che nel giorno 24 maggio 1875 avrà luogo avanti questo tribunale la vendita dei sottodescritti immobili esecutati ad istanza di Gauttieri Antonio e Francesco, negozianti, domiciliati a Roma ed elettivamente a Frosinone nello studio dell'avv. Carlo Kambo,

A carico di Zaccari Giuseppe al secolo ed ora P. Bernardo da Ferentino, Zaccari Michelangelo, Giacinto, Antonio, Ermelinda e Giacinto, e Vittorio, tutti figli ed eredi del fu Francesco, come da sentenza di questo tribunale 16 ottobre 1874 che autorizza la vendita.

Descrizione degli stabili

posti in Ferentino.

Lotto 1° — Casa alla contrada Santa Lucia, col numero di mappa 766, confinante strada a due lati, Zaccari Francesco fu Antonio, valutata dal perito agrimensore sig. Leopoldo Cioccolani lire 974 99.

Lotto 2° — Casa alla stessa contrada contigua alla soprascritta, col numero di mappa 1054, confinante strada, mura Ciclopee, De Cesaris Agata e sorelle, stimata lire 1057 27.

Lotto 3° — Casa nella contrada San Valentino, composta di n 18 vani, con forno, in mappa col n. 325, confinante strada, piazzale ed Ugolini eredi di Luisa, stimata lire 8443 38.

Lotto 4° — Casa nella contrada Terme Flaire, in contrada S. Lucia, in mappa al n. 1064, confinante strada, mura Ciclopee e De Cesaris, stimata lire 1781 46.

Lotto 5° — Ambienti tre per uso di bottega alla via Consolare, col numero di mappa 718, confinante via a due lati, Grazia Neni, stimata lire 1588 80.

Lotto 6° — Terreno seminativo, vitato, in contrada Boschetto, delineato in mappa alla sezione prima col n. 385, della superficie di are 33 e cent. 48, confinante strada Via della Fornace, ed a tre lati signora Nardi Paolina, valutato lire 371 57.

Lotto 7° — Terreno seminativo, olivato, contrada Crocefisso, vocabolo S. Apollinare, di dominio diretto della ven. Confraternita dello Spirito Santo, col numero di mappa 295, della superficie di are 86, confinante Madera Amadio, Copputelli Giacomo enfiteuta alla cappella del Rosario, strada vicinale, valutate le sole migliorazioni spettanti all'enfiteuta lire 1269

1° I beni saranno venduti in sette lotti.

2° I fondi sono venduti con tutti i diritti di servitù tanto attive che passive, con tutti gli oneri inerenti.

3° Il deliberatario entrerà o si farà a tutte sue spese immettere nel possesso dei beni, avrà diritto ai frutti dal giorno del deliberamento, dovrà pagare irrepetibilmente degli anni precedenti e successivi.

4° Dovrà pure pagare, oltre il prezzo offerto, le spese di vendita e relative al cancelliere col diritto di prelevarle sul prezzo, le spese di procedura fatte dal procuratore dei Gauttieri inclusivamente dall'estratto della sentenza del tribunale di commercio di Roma.

5° Il deliberatario pagherà il prezzo offerto cogl'interessi legali decorrendi dal prezzo del deliberamento a chi sarà ordinato dal tribunale.

6° Chi vorrà essere ammesso all'incanto dovrà depositare nella cancelleria o in danaro o in rendita sul Debito dello Stato valutata a norma dell'articolo 330 Codice procedura civile.

Pel 1° lotto, lire 97 49 — Pel 2° lotto, lire 105 72 — Pel 3° lotto, lire 844 33 — Pel 4° lotto, lire 178 14 — Pel 5° lotto, 158 88 — Pel 6° lotto, lire 37 15 — Pel 7° lotto, lire 126 90.

Dovrà inoltre avere depositato in danaro la somma di lire 200 per ogni lotto ai quali intende aspirare, ad eccezione del 3° lotto pel quale dovrà depositare lire 500, importo approssimativo della sentenza di vendita, registrazione, ecc. e sua trascrizione.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Frosinone addì 30 marzo 1875.

1494 Il vicecanc. Carlo Carniti.

BANDO

per vendita giudiziale forzata innanzi al tribunale civile di Frosinone.

(2ª *pubblicazione*).

Ad istanza del signor Gaetano Mascalchi qual tutore dei propri nepoti e pupilli Giovan Battista e Marianna Mascalchi, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione 31 marzo 1873, domiciliato a Monte Urano (Fermo) e rappresentato dal procuratore officioso signor Pomponio avvocato Protani,

Ed in danno di Giovanni Cacciavillani fu Luigi, domiciliato a Frosinone, contumace,

Al seguito del precetto immobiliare del 20 ottobre 1873, trascritto nella conservazione delle ipoteche di questo capoluogo nel 27 stesso mese, vol. 6, art. 471,

E di sentenza del tribunale civile di Frosinone del 13 novembre 1874, notificata al debitore Cacciavillani li 8 gennaio 1875 per l'usciere De Santis, ed annotata in margine della trascrizione del precetto li 6 febbraio scorso al n. 231, vol. 22,

All'udienza del dì 21 venturo maggio fissata con ordinanza del presidente in data 3 corrente mese si procederà alla subastazione dei seguenti immobili:

1. Porzione del fabbricato superiore della intera casa, segnata coi numeri di mappa 274, 275, sezione 1ª, e precisamente quella porzione che il debitore Giovanni Cacciavillani acquistò dalla fu Maria Grazia - Vespasiani con contratto privato 16 dicembre 1869, registrato a Frosinone;

2. Metà della camera adiacente all'orto, e precisamente quella ove sono i torchi, che esiste in detto fabbricato nella contrada Porta Romana;

3. Camera terrena per cantina esistente nel detto fabbricato e contrada;

4. Porzione dell'orto segnato in mappa al n. 204, quali cespiti confinano tutti colla strada pubblica, Giovanni Sellari, beni di Maria Nicola Vespasiani in Cacciavillani, e beni del canonico don Niccola Vespasiani, salvi, ecc.

La vendita sarà fatta sotto le seguenti condizioni:

1. Che la vendita al pubblico incanto venga fatta senza garanzia rispetto alla quantità superficiale dei detti fondi, nel caso si trovassero inferiori delle indicate fino al vigesimo, e per corrispondenza senza diritto a reclamo, se la quantità risultasse maggiore fino al vigesimo;

2. I detti fondi s'intendono venduti con tutti i diritti e servitù attive e passive inerenti;

3. Verrà la vendita eseguita in un sol lotto, e l'incanto si aprirà sul prezzo risultante dalla perizia del signor Antonio Bracaglia, cioè per il prezzo non minore di lire millequattrocentosessantasei e centesimi 70 10;

4. Che la delibera venga effettuata al maggiore offerente come vuole la legge;

5. Che tutte le spese si ordinarie che straordinarie imposte in detti fondi a partire dal giorno del precetto, saranno a carico dei compratori, insieme alle spese dell'incanto, e relativa sentenza di delibera, notificazione e trascrizione.

Chiunque intende offrire all'incanto dovrà depositare preventivamente in cancelleria la somma di lire duecentocinquanta per le spese della vendita, oltre il decimo del prezzo, qualora non ne sia stato dispensato dal presidente.

Restano avvisati i creditori iscritti a produrre nel termine di giorni trenta dalla notificazione del presente bando le loro dimande di collocazione motivate coi documenti in appoggio per la produzione a farsi dal giudice signor Costa Giovanni.

(1) N. 1190 registrato a Frosinone il 21 ottobre 1873, reg. 3, vol. 3, fog. 10, a debito L. 1 20 Pierantoni.

(2) N. 1153, registrato ove sopra il 27 novembre 1874, reg. 3, vol 4, fog. 72, lire 6, a debito Pierantoni.

(3). N. 48, registrato a Frosinone li 9 gennaio 1875, reg. 3, vol. 3, fog. 107, L. 1 20, a debito Pierantoni.

(4) N. 259, registrato pure a Frosinone li 5 marzo corrente, reg. 3, vol. 4, fog. 140, L. 1 20, a debito Pierantoni.

Frosinone, 15 marzo 1875.

1516 Il canc. Bartolomei.

Tribunale civile di Viterbo.

Bando di beni immobili posti in Bomarzo.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno di lunedì 24 maggio 1875, ore 11 ant., nella sala d'udienza del d.° trib., ad istanza della sig.ª Genevieffa Saveri, rapp. dal sott.° proc., ed a danno del signor Gio. Batt. Populi, rapp. dal proc. Canevari, saranno posti all'incanto e deliberati al maggiore offerente i seguenti fondi, ciascuno dei quali formerà un lotto distinto, cioè:

1° Lotto. Casa a Piazza Nuova, senza numero, composta di due vani terreni, num. di catasto 923-924, conf. Bologna e Naldini, del periziato valore di lire 793 99;

2° Lotto. Camera terrena al vicolo della Scuola, n. 200, num. di catasto 939, conf. Buzi e Barzellotti, del periziato valore di L. 302 43;

3° Lotto. Casa al vicolo della Scuola, composta di un vano al 1° p. e di 4 al 2°, num. di catasto 945 sub. 2, 3, e 916 sub. 1, 2, 3, conf. Naldini, Stefanini, Falzini e De Angelis, del periziato valore di L. 789 21;

4° Lotto. Terreno seminativo, alberato, vitato, olivato, con frutta diverse, in contrada Palatta, col num. di mappa 1517, di ettari 1 748, conf. lo stradello, Sante Imbrisco, Bologna Agostino, Populi, ecc., del periziato valore di lire 2135 71;

5° Lotto. Terreno seminativo, olivato in contrada Fontana Nuova, col num. di mappa 781 sub. 1, 2, conf. Fosci Agostino, principe Borghese, Carocci Vincenzo, Felice Angela vedova Cupello, stradello, ecc., di ettari 0 097, del periziato valore di L. 160 10;

6° Lotto. Terreno seminativo, alberato, vitato, olivato, con frutta diverse, in contrada Via Piana, col numero di mappa 1230-1235 sub. 1, 2, 3, 1783, di ettari 1 436, conf. con stradello, Carocci Vincenzo, Naldini Giuseppe, Giacomi Angelo, ecc., del periziato valore di lire 1640 44;

7° Lotto. Terreno seminativo, olivato in contrada Murello, col num. di mappa 1361, di ettari 0 626, conf. stradello, Bologna Agostino, Minestrello Felice, Barzellotti Francesco e Giuseppe, Populi, ecc., del periziato valore di lire 1306 98;

8° Lotto. Terreno seminativo, alberato, vitato, olivato, con frutta diverse, in contrada Murello, col num. di mappa 1575 e 170, di ettari 0 663, conf. stradello, Ceccolungo Angelo, Scardoni Cristino, Stefanini Luigi, ecc., del periziato valore di lire 850 98;

9° Lotto. Utile dominio di terreno in parte seminativo irriguo ed in parte pascolivo, in contrada la Colonna, col num. di mappa 238-239, di ettari 4 65, conf. con fosso, principe Borghese, il Carraccio ed il fosso Vezza, del periziato valore di L. 1161 38;

10° Lotto. Terreno seminativo, querciato in contrada Murello, col num di mappa 1428, di ettari 0 34, conf. Carocci Vincenzo, Stefanini Luigi, il fosso, ecc., del periziato valore di L. 406 96;

11° Lotto. Dominio diretto perpetuo di un terreno vignato in contrada Ignifranco, di ettari 0 231, conf. Giuseppe La-Morotta, Gio. Battista Pierini, ecc., intestato in catasto a Ceccolungo Luigi e segnato num. 502, del periziato valore di L. 140;

12° Lotto. Dominio perpetuo di altro terreno simile, conf. Vittori Luigi, Cianchi Gio. Antonio, ecc., col num. di mappa 503-1638, ed intestato a Cartari Francesco, del periziato valore di L. 140;

13° Lotto. Dominio diretto perpetuo di altro terreno simile, conf. Vincenzo Cardarelli, Luigi Polidori, ecc, della superficie di ettari 0 347, intestato in catasto ad Elisabetta Pierini e segnato col num. 497, del periziato valore di L. 440.

Le condizioni della vendita risultano dall'originale bando depositato in cancelleria di detto tribunale.

Si avverte che chiunque vorrà offrire all'asta dovrà precedentemente depositare presso il cancelliere il decimo del prezzo del lotto respettivo cui intende ottare, non che la somma di lire 400 pel 1°; di lire 200 pel 2°; di lire 400 pel 3°; di lire 500 pel 4°; di lire 80 pel 5°; di lire 500 pel 6°; di lire 500 pel 7°; di lire 200 per l'8°; di lire 500 pel 9°; di lire 150 pel 10°; di lire 80 per l'11°; di lire 80 pel 12°; di lire 150 pel 13°, a titolo di spese approssimative degli atti di vendita, trascrizione, registro, incanto, ecc.

I creditori ipotecari iscritti restano avvertiti a depositare nel termine di giorni 30 dalla notifica nella cancelleria del trib. sudd.° le loro domande di collocamento per l'effetto della graduazione, alle operazioni della quale fu delegato il giudice sig. Bongi.

Viterbo, 20 marzo 1875.

Ravionani canc.

1549 Edoardo avv. Bardi.

BANDO.

(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile e correzionale di Frosinone reca a pubblica notizia che nel giorno 24 maggio 1875 alle ore 11 ant. avrà luogo in questo tribunale la vendita dei sottodescritti stabili esecutati ad istanza della Ditta commerciale di Abramo Efrati ed Aronne D'Is. Efrati, rappresentata dal signor Aronne D'Is. Efrati di Frosinone, ed a carico di Menenti Aniceto fu Carlo, di Anagni.

Descrizione degli stabili posti in territorio di Anagni.

Lotto I.

Terreno seminativo in contrada Valloncello, in mappa al n. 147, confinante con lo stradone della Mola del Lago, Fiumetto di detta Mola, fratelli Cipriani ed altri.

Lotto II.

Terreno seminativo in contrada Ponte delle Tavole e Fontanile, in mappa al n. 256, 257 e 261, confinante col pubblico viale, Monastero di Guarcino, Mazzocchi Gaetano ed altri.

Lotto III.

Terreno seminativo in contrada Collacciano, in mappa al num. 244, confinante col viale a due lati, Monastero di Guarcino, Sant'Antonio Abbate e cattedrale di Anagni.

Lotto IV.

Terreno seminativo nudo in contrada Famelica, segnato in mappa col n. 438, confinante col seminario e beneficio della SS. Trinità di Anagni, altri fratelli Menenti e strada.

Lotto V.

Terreno seminativo nudo in contrada Le Fosse, in mappa al n. 156, confinante col duca Sante, marchese Trajetto e principe Gabrielli.

Lotto VI.

Area nuda con tre case coloniche in contrada Madonna Santissima di Loreto, l'una in mappa al n. 248, altra al n. 249, ed altra al num. 247, confinante con Andrea Conti, altri fratelli Menenti e strada.

Lotto VII.

Casa di abitazione in via S. Pancrazio, in mappa al n. 599, confinante con Raoli Pierrone e cura di San Filippo e Giacomo.

Condizioni della vendita:

L'asta verrà aperta in base ai seguenti prezzi:

Il lotto 1° in lire 3172 80; il lotto 2° in lire 2252 40; il lotto 3° in lire 566; il lotto 4° in lire 755 65; il lotto 5° in lire 808; il lotto 6° in lire 3248; il lotto 7° in lire 804 78.

Frosinone, addì 3 aprile 1875.

1551 Carniti Carlo vicecanc.

N° 30.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

I simultanei incanti tenutisi il 12 corrente essendo riusciti deserti, si addiverrà alle ore 10 antimer. di lunedì 3 p. v. maggio, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche, e presso la R. prefettura di Venezia avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sessennale manutenzione e conservazione delle opere di difesa dei litorali di Malamocco, di Pellestrina e di Sotto Marina di Chioggia, nonchè dei guardiani o pennelli situati all'imboccatura dei porti di Lido, Malamocco e Chioggia, per la presunta complessiva somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 480,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il miglior offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 10 dicembre 1874, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 10 marzo successivo, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Venezia.

L'appalto avrà la durata di un sessennio che decorrerà dal giorno della regolare consegna e terminerà col 31 dicembre del quinto anno dopo quello della consegna.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 16,000.

La cauzione definitiva è di lire 2650 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà stipulare il relativo contratto nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Venezia.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 13 aprile 1875.

Per detto Ministero

1587 A. VERARDI Caposezione.

N. 29.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di sabato 1° maggio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Belluno, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione della strada nazionale d'Allemagna n° 47, in provincia di Belluno, dal confine Trevisano in Cimafadalto al confine Tirolese verso Ampezzo, della lunghezza di metri 68,780, *escluse le traverse degli abitati, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 58,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 1° novembre 1874, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 31 marzo prossimo passato, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Belluno.

La manutenzione avrà principio col 1° aprile 1875 e durerà un novennio.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 3000.

La cauzione definitiva è fissata in una somma equivalente ad una mezza annata del canone d'appalto depurata del ribasso d'asta e dovrà darsi nei modi fissati dall'articolo 6 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà stipulare il relativo contratto nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Belluno.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 9 aprile 1875.

Per detto Ministero

1530 A. VERARDI Caposezione.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Messina, con deliberazione del 23 febbraio 1875, dichiarò che a Francesco Micale del fu Francesco e alla di costui madre Maria Speciale, morti intestati, successe il fratello e figlio Eutichio Federico Micale, domiciliato in Messina. Ordinò il tribunale che la rendita sul Gran Libro di lire 70 contenuta nel certificato coi numeri 11790-868300 intestata Micale Eutichio Federico, e Francesco fu Francesco minori rappresentati dalla signora Speciale Maria madre e tutrice, domiciliati in Messina, sia tramutata in altrettanta rendita al portatore.

1183 Avv. Francesco Guardione.

AUTORIZZAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto della 1ª sezione del tribunale civile di Teramo del 17 novembre 1874 si è autorizzata la Direzione del Debito Pubblico a trasferire in testa a Tito, Serafino ed Errico Salvatori, del fu Giambattista, a Giuseppe, Carlo e Tito Salvatori, del fu Ferdinando, a Giuseppe, Ernesto e Franc. Ciavolich, ad Ippolito Sersanti, ed a Vincenzo Bernardi la rendita di lire 60 00, risultante dal certificato n. 126018, in testa a Salvatori Vincenzo, del fu Concezio.

Teramo, li 13 marzo 1875.

1153 Avv. Tito De Sanctis proc.

DECRETO PER TRAMUTAMENTO di certificato nominativo.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pallanza con decreto del 23 marzo 1875 dichiarò: Doversi autorizzare, come autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in un certificato al portatore del certificato nominativo numerò 24402 in inchiostro nero, e numero 141002 in rosso, della rendita di lire venticinque, stato rilasciato il 6 febbraio 1868 dalla Direzione di Milano a favore di Bozzacchi Giovanni fu Agostino di Cannobio, ora defunto, da rimettersi tale certificato al portatore al ricorrente Giuseppe Bozzacchi, od a chi per esso, quale esecutore testamentario del predetto Bozzacchi Giovanni.

Pallanza, 2 aprile 1875.

1560 Zoppi Pietro avv. proc.

AVVISO.

Il sottoscritto, andando a vendere il suo negozio di droghe e merci in via Ponte Sisto n. 86, invita i suoi creditori ad esibire i loro titoli di crediti nel termine di giorni dieci da oggi, scorsi i quali, l'acquirente non assume più alcuna responsabilità, e pagherà direttamente al prezzo.

1574 Pietro Francioni.

INTENDENZA DI FINANZA IN SIENA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 4 situata nel comune di Castellina in Chianti (nella Piazza), assegnata per le leve al magazzino di Siena e del presunto reddito lordo di L. 119.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico del concessionario.

Siena, addì 2 aprile 1875.

1433 *L'Intendente:* ANDREUCCI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto dei 26 febbraio 1875 il tribunale civile di Pisa ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in altrettante cartelle di rendita cinque per cento al portatore la iscrizione nominativa di it. lire centocinque di rendita cinque per cento, intestata a nome del sig. cav. prof. Alessandro Doveri fu cav. prof. Giuseppe, domiciliato a Pisa, godimento 1° gennaio 1870, come da certificato di n. 11814, per essere le relative cartelle al portatore consegnate ai signori cap. Luigi, avv. Carlo, avvocato Enrico, Teresa ed Angelica Doveri, i quali procederanno fra di loro alle debite repartizioni in proporzione dei respettivi diritti.

Pisa, li 12 marzo 1875.

1151 Avv. Carlo Doveri.

INTENDENZA DI FINANZA
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Avviso d'Asta per affitto.

Nel giorno 28 aprile 1875, alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo l'incanto per l'affitto di:

Parte dell'ex-feudo Rinazzo, sito nel territorio di Marsala, provincia di Trapani, composta dalle pezze denominate Pezza delle Mandre, Terra di Marino, Piana di S. Angelo, Pezza della Longa, Pezza di Manostalla, Pezza del Contrasto, Pezza della Via di Mazzara, Pezza della Vela, Timpone de'Balli, Coste di Tramontana, Coste di Ambrogio, Timpone della Croce, Pezza della Cassata, Piano della Fornara, ed ettare 0 26 17 78, da distaccarsi dal Timpone di Rizzo a confinare col detto Piano della Fornara. Il tutto della complessiva estensione di ettare 656 73 59 46 circa, con terzeria e pascolo, col casamento pertinente a detto ex-feudo e col vigneto, della estensione di ettare 10 4 80 74, sito dietro il casamento medesimo, con tutti gli utensili, torchi e vasi vinarii, meno però del piano solerato dello stesso casamento e due magazzini ceduti alla Provincia insieme al rimanente territorio dell'ex-feudo medesimo.

Prezzo d'incanto, L. 21,756 annuali.

L'affitto avrà cominciamento dal giorno primo settembre 1875 fino al trentuno agosto 1878.

Ogni attendente per essere ammesso a licitare dovrà depositare a garenzia della sua offerta presso l'ufficio che procederà all'incanto la somma di L. 6354, cioè L. 354 in biglietti di Banca e L. 6000 cartelle al portatore o numerario effettivo equivalente al decimo del prezzo d'incanto complessivo. Seguita l'aggiudicazione sarà trattenuto soltanto il deposito fatto dal deliberatario per restituirlo dopo che sia reso definitivo il contratto e dopo che l'aggiudicatario avrà prestato la regolare cauzione a'sensi del capitolato normale di affitto, deducendone le spese tutte del contratto.

Ogni voce, ossia offerta, non potrà essere minore di L. 20, nè sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatto la maggiore offerta.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia quistioni pendenti.

Sarà lecito a chiunque sia riconosciuto ammessibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro quindici giorni dal dì del primo incanto, che andranno a scadere il dì 13 entrante maggio, alle ore 11 antimeridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia garentita col deposito del decimo del prezzo intero offerto nel modo detto superiormente.

In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedersi ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto.

In mancanza di offerte d'aumento il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

L'immobile potrà consegnarsi fra tre giorni dall'arrivo della superiore approvazione degli atti.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte ed alla validità dell'incanto, saranno decise dalla Autorità che vi presiede.

Tutte le altre condizioni del contratto son contenute nel capitolato generale e speciale del dì 18 febbraio n. s, approvato dal Ministero delle Finanze, e che trovasi ostensibile nell'Intendenza di Finanza di Trapani, dalle ore 9 ant. alle 3 pom. de'giorni da oggi sino a quello dell'incanto.

Le scadenze dei pagamenti resteranno fissate entro i limiti stabiliti dall'articolo 8 del capitolato suddetto a scelta dell'aggiudicatario, il quale dovrà prestare in conformità la cauzione nel termine di giorni quindici da quello dell'aggiudicazione definitiva.

L'incanto avrà luogo presso l'Intendenza di Finanza, e sarà preseduto dallo intendente tenendosi a gara pubblica, ad estinzione di candela, secondo le norme della Contabilità generale dello Stato.

Trapani, 3 aprile 1875.

1563 *L'Intendente:* PERI.

BANCA GENERALE IN ROMA

I portatori delle azioni della *Banca Generale in Roma* sono prevenuti che il dividendo in L. 7 e centesimi 50 per azione, deliberato dall'Assemblea generale, è pagabile dal 15 del corrente mese di aprile, verso presentazione della cedola n. 6:

In **Roma**, presso la Sede della Banca Generale, via del Plebiscito, n. 107;
In **Firenze**, presso i signori Em. Fenzi e C.;
In **Milano**, presso il Credito Milanese;
In **Trieste**, presso i signori Morpurgo e Parente.

1569 **La Direzione.**

SEGRETERIA
DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI LAVORO

Avviso d'Asta.

L'Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro deve procedere al mantenimento delle seguenti strade:

a) dalla colonna milliaria segnata col n. 7 allo incontro del basolato nello interno del comune di Marigliano, di lunghezza metri 4277 25, esclusi i basolati di Cisterna e Brusciano, in base all'annuo estaglio di L. 11,500;

b) da Marigliano al Ponte Ciccione, di lunghezza metri 4843 12, in base all'annuo estaglio di L. 9500;

c) da Acerra a Cancello, di lunghezza metri 6387, in base all'annuo estaglio di L. 9000.

Si rende quindi noto che nel mattino di venerdì 30 del corrente mese di aprile, alle ore 10 antimeridiane, con la continuazione, presso la segreteria suddetta si procederà ai pubblici incanti col metodo della candela vergine in ribasso de'menzionati estagli.

Tali appalti vanno regolati da tre appositi quaderni di patti e condizioni all'uopo redatti dall'ufficio tecnico provinciale, in data 31 marzo 1875, nonchè dal regolamento stradale della provincia approvato con R. decreto del 28 febbraio 1869.

Di questi quaderni di patti e condizioni ciascuno potrà prendere visione presso l'Amministrazione provinciale, a far tempo da oggi, in ciascun giorno, meno i festivi, dalle ore 9 a. m. alle 4 p. m.

La cauzione provvisoria da depositarsi per sicurezza dell'asta resta stabilita indistintamente per ognuno dei suddetti appalti in lire mille, nè sarà altrimenti accettata che in numerario. La cauzione definitiva da depositarsi nella stipula del contratto sarà uguale ad un'annata di estaglio e potrà fornirsi sia in numerario, sia con rendita al latore sul Gran libro del Debito Pubblico Italiano, consolidato 5 per 100, corso di Borsa.

Gli appaltatori avranno diritto di eseguire durante il corso dell'appalto i lavori di remissione delle mancanze che potranno essere rinvenute sulle singole strade nell'atto della consegna che loro ne sarà fatta dall'Amministrazione, limitatamente però alle seguenti cifre:

Pel tronco segnato con la lettera *a*)	per L.	11,000
idem *b*)	"	7,000
idem *c*)	"	8,000

Per essere ammessi a far partito i concorrenti dovranno presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi rilasciato da un ingegnere capo in attività di servizio, sia di un ufficio tecnico provinciale, sia del Genio civile governativo.

Le spese per gli incanti, inserzioni, istrumento, tassa e registro, copia di prima edizione e tre altre in carta libera, restano interamente a carico degli aggiudicatari.

Il termine utile per poter produrre ulteriori offerte di ribasso non minori del ventesimo è di giorni 15 e spira al mezzodì del giorno 15 dell'entrante mese di maggio.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 13 aprile 1875.

1564 *Il Segretario Capo:* F. FABROCINI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELLA CALABRIA CITERIORE

Avviso di seguito deliberamento.

Negli incanti tenutisi il 5 corrente aprile in quest'ufficio conformemente all'avviso d'asta del dì 20 marzo ultimo, l'appalto dei lavori di nuova costruzione del tronco della strada rotabile provinciale compreso tra il ponte Aquani e S. Cosmo, venne deliberato per la somma di L. 140,297 76 dietro l'ottenuto ribasso di L. 1 per 100 sulla somma di L. 141,714 97 sulla quale fu aperto l'incanto.

Si avverte quindi che il termine utile (fatali) per fare offerte di ribasso non minori del ventesimo al prezzo suddetto di primo deliberamento è fissato in giorni 15 e scadrà perciò al mezzogiorno del dì 24 corrente mese di aprile.

Cosenza, il dì 8 aprile 1875.

Il Segretario dell'Ufficio Amministrativo Provinciale
R. TANCREDI.

1562

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ DELLA FERROVIA MARMIFERA PRIVATA
DI CARRARA

Gli azionisti sono convocati in Assemblea generale pel dì 15 maggio 1875 in Firenze, in via dei Fossi, n. 16, a ore 12 meridiane, per discutere il seguente ordine del giorno:

1° Approvazione di proposte per la definitiva sistemazione dell'impianto della impresa e per la ultimazione dei lavori;
2° Emissione di obbligazioni;
3° Nomina di consiglieri;
4° Comunicazioni diverse.

1572 Il Consiglio d'Amministrazione.

LA NAZIONE

Compagnia Anonima Italiana d'Assicurazioni a premj fissi
stabilita in ROMA, via della Croce, 76

Ramo Incendj.

Si prevengono i signori azionisti che a termine dell'articolo 42 degli statuti sociali avrà luogo l'Assemblea generale ordinaria nel giorno di giovedì 29 aprile corrente, alle ore 1 pom., nella sede della Società sopraindicata, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1° Rapporto del Consiglio d'amministrazione sulle operazioni della Compagnia durante l'esercizio 1874.

2° Rielezione o sostituzione di amministratori.

Ramo Marittimo.

I signori azionisti del Ramo Marittimo sono convocati in Assemblea generale a termini dell'art. 41 degli statuti sociali pel giorno di venerdì 30 aprile corrente, a un'ora p. m., nella sede sociale sopraindicata, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1° Rapporto del Consiglio d'amministrazione sulle operazioni della Compagnia durante l'esercizio 1874.

2° Rielezione o sostituzione della metà degli amministratori.

Ramo Vita.

Si prevengono i signori azionisti che a termine dell'art. 45 degli statuti sociali avrà luogo l'Assemblea generale ordinaria nel giorno di venerdì 30 aprile corrente, alle ore 3 p. m., nella sede della Società sopraindicata, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1° Rapporto del Consiglio d'amministrazione sulle operazioni della Compagnia durante l'esercizio 1874.

2° Rielezione o sostituzione di amministratori e del direttore.

1543 LA DIREZIONE.

DIFFIDAZIONE.

Ad istanza del sig. cav. Domenico De Albesio nella sua qualità di intendente di Finanza nella provincia di Cosenza, e con domicilio effettivo nell'Intendenza di finanza locale,

Io sottoscritto usciere Francesco Fausti addetto al tribunale civile di Roma, ho diffidato e diffido col presente atto, ai termini degli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile, il sig. Gerolamo Spreafico, assente, già ricevitore del registro di Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, a riconoscere e sottoscrivere nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente il conto giudiziale per la gestione dal 1° gennaio 1866 all'11 febbraio 1867, compilato in suo contradditorio dall'ispettore demaniale signor Gaetano Romanelli ai 20 ottobre 1873 e che insieme ai documenti d'appoggio trovasi ostensibile per tutto il suddetto tempo presso la Intendenza di Finanza di Roma, senza però che da quest'ufficio possa essere asportato.

Trascorso il suddetto termine di giorni otto, si riterrà quel conto per riconosciuto dal debitore per tutti gli effetti legali che potranno derivarne, ed ora per allora viene citato lo stesso Gerolamo Spreafico al giudizio da provocarsi innanzi alla R. Corte dei conti per ottenerne decisione definitiva, intendendosi come legalmente costituito in giudizio il debitore, coll'affissione della presente diffida nei modi, luoghi e termini delle veglianti leggi di procedura.

Roma, 9 aprile 1875.

1559 FRANCESCO FAUSTI usciere.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 18 settembre 1874 ordina al Debito Pubblico di annullare i tre certificati sotto i numeri nuovi 192486, 196281 e 191528, il primo di annue lire quaranta di rendita, il secondo di annue lire cinque, ed il terzo di annue lire centottanta, intestati tutti e tre a Ferace Francesco fu Giovanni, e della complessiva rendita di lire duecentoventicinque, formare due certificati, uno di lire centodieci in testa di Giovanna Gargea fu Giuseppantonio, ed un altro di lire centoquindici in testa a Matilde Pringivalli fu Tito.

Napoli, 9 aprile 1875.

1517 LUCA ROSATI.

R. Tribunale civ. e correzionale di Roma.

L'anno milleottocentosettantacinque, questo giorno dodici del mese di aprile in Roma,

Ad istanza del sig. Di Castro Salvatore, domiciliato in Roma, via Rua, n. 116, e rappresentato dal sig. procuratore Luigi Sambucetti,

Io Colombi Cristoforo usciere presso il suddetto tribunale ho notificato al signor Polese Ezio, d'ignota residenza, domicilio e dimora, mediante affissione ed inserzione nella presente *Gazzetta Ufficiale*, la sentenza resa dal Regio tribunale civile e correzionale di Roma il 23 gennaio 1875, la quale accoglie l'appello interposto dal signor Di Castro Salvatore contro la sentenza 24 agosto 1874 del pretore del 2° mandamento in Roma, ed in rifazione di detta sentenza dichiara nullo il sequestro conservativo del 27 aprile 1874, operato a carico del Polese Ezio sopra i beni che appartengano al Di Castro, condanna l'appellante Ditta Schlutter alle spese dell'intiero giudizio, il tutto a forma dell'art. 141 Codice di procedura civile.

L'usciere del trib. civ. e corr. di Roma

1585 COLOMBI CRISTOFORO.

FALLIMENTO

di **Martinengo Camillo,** *domiciliato in Roma, commerciante di mercerie in via del Corso,* 502.

Con sentenza di questo tribunale emanata oggi stesso si è dichiarato aperto il fallimento suddetto, delegandosi alla procedura degli atti il giudice di questo tribunale di commercio di Roma sig. Amici Francesco, sulla relazione del quale e tostochè siansi raccolti gli elementi necessari, si riserba di determinare il giorno in cui avvenne la cessazione dei pagamenti per parte del Martinengo. Con la suddetta sentenza si è ordinata l'apposizione dei suggelli sugli effetti mobili del fallito ovunque posti ed esistenti, nominando a sindaco provvisorio il sig. Carutti Ferdinando, domiciliato in Roma, piazza Cesarini n. 3, dichiarandosi la sentenza provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 9 aprile 1875.

1552 ERMANNO PASTI.

BANCA NAZIONALE TOSCANA

SITUAZIONE al 28 febbraio 1875.

ATTIVO.

Portafoglio con scadenza al massimo di 4 mesi	L.	40,133,550 53
Imprestiti contro pegno di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, ecc.	„	2,784,510 60
Idem sopra sete	„	65,500 „
Cassa di Depositi e Prestiti c/ cauzioni	„	10,650,630 32
Conto primo impianto	„	1,115,189 79
Massa metallica immobilizzata (Art. 5 del decr. 1° maggio 1866)	„	3,698,496 „
R. Tesoro dello Stato c/ Mutuo in oro (Art. 5 della legge 30 aprile 1874)	„	4,170,800 „
Detto c/ anticipazione statutaria	„	2,000,000 „
Fondi pubblici	„	1,369,532 25
Immobili di n/ proprietà	„	280,798 14
Depositi per custodia e garanzie diverse	„	29,915,759 50
Conti correnti a interesse	„	4,246,430 40
Conti correnti senza interesse	„	612,993 58
Obbligazioni Asse ecclesiastico per conto Banca Nazionale nel Regno	„	961,010 „
Conti Terzi in massa "*Sbilancio*"	„	2,315,730 01
Cassa	„	25,262,572 39
Spese generali	„	52,510 51
	L.	129,666,014 02

PASSIVO.

Capitale attuale diviso in 30,000 az. di L. 1000 ciascuna L. 30,000,000		
Saldo azioni emesse . . . . „ 9,000,000		
Capitale versato in conto in L. 700 per ciascuna L. 21,000,000		21,000,000 „
Biglietti in circolazione	„	58,289,836 „
Massa di rispetto	„	1,517,260 71
Tesoro dello Stato c/ Biglietti consorziali (Art. 5 della legge 30 aprile 1874)	„	4,170,800 „
Biglietti a ordine	„	178,491 60
Reparti in massa	„	1,528,892 „
Depositanti di valori per custodia e garanzie diverse	„	29,915,759 50
Servizi Esattorie e Tesorerie in massa "*Sbilancio*"	„	10,171,500 32
Depositi fruttiferi	„	965,017 44
Depositi infruttiferi	„	116,829 23
Banca Nazionale nel Regno in c/ Obblig. Asse ecclesiastico	„	961,010 „
Risconto del portafoglio del 1874	„	263,541 36
Sconti, interessi e proventi in massa	„	557,075 86
	L.	129,666,014 02

Visto: *Il Direttore Generale*
L. G. DE CAMBRAY DIGNY.

Il Capo Contabile
1510 A. CARRARESI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Avviso.

Si fa noto che l'appalto del trasporto dei sali, di cui gli avvisi d'asta in data 15 e 30 marzo 1875, venne oggi provvisoriamente deliberato come segue:

a) Il primo lotto mediante il ribasso di L. 16 (lire sedici) per ogni cento lire sul prezzo fiscale d'asta, e così pel prezzo complessivo di L. 680,408 40.

b) Il secondo lotto mediante il ribasso di L. 18 43 (lire diciotto e centesimi quarantatrè) per ogni cento lire sul prezzo fiscale d'asta, e così pel prezzo complessivo di L. 409,908 02.

c) Il terzo lotto mediante il ribasso di L. 10 50 (lire dieci e centesimi cinquanta) per ogni cento lire sul prezzo fiscale d'asta, e così pel prezzo complessivo di L. 278,398 70.

Si avverte quindi che il termine utile per fare il ribasso non minore del ventesimo dei prezzi di deliberamento è fissato, come già accennavasi nell'avviso d'asta 15 marzo scorso, a giorni 15 a partire da oggi, e che scadrà per conseguenza ad un'ora pomeridiana del giorno 23 del corrente mese di aprile. Le relative offerte dovranno essere presentate in un al certificato dell'eseguito deposito in una Tesoreria dello Stato della somma di cui alla colonna 10 del detto avviso.

Firenze, addì 8 aprile 1875.

1583 *Per il Direttore Generale:* CALVI.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.